



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Originale

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 3 del 21/03/2017

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO IUC -CAPITOLO III DISCIPLINA GENERALE DELLA TARI

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 16.10 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Fausto Orrù	Sindaco	SI
Isu Federico	Consigliere	SI
Sogus Monica	Consigliere	SI
Fenu Antonio	Consigliere	SI
Sardu Davide	Consigliere	SI
Pili Amelia	Consigliere	SI
Cara Sandra	Consigliere	SI
Piras Massimiliano	Consigliere	SI
Melis Francesca	Consigliere	SI
Lecis Cristian	Consigliere	SI
Foddi Francesco	Consigliere	SI
Puddu Alessandra	Consigliere	SI
Porta Francesco	Consigliere	NO
Sitzia Ignazio	Consigliere	SI
Sardu Martina	Consigliere	NO
Marras Salvatore	Consigliere	SI
Zanda Sisinnio	Consigliere	SI

Presenti:15 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Melis Francesca 2) Cara Sandra 3) Sitzia Ignazio.

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014;

Ritenuto necessario modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento, al fine di regolarizzare alcuni aspetti rilevanti per l'applicazione del tributo;

Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche così come meglio esposte nell'Allegato A;

Considerato che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Milleproroghe n°244 del 30/12/2016, il quale differisce al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria;

Visti:

il D. Lgs n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Cons. Zanda propone i seguenti emendamenti al testo della proposta di modifica:

1. eliminare l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 9;
2. all'art. 37 comma 4: eliminare le parole "salvo diversa dichiarazione del contribuente";
3. eliminazione della soppressione del comma 6 dell'art. 48;
4. all'art. 54 comma 1, lett. c), sostituire le parole "l'intero anno" con le parole "almeno sei mesi" ed aggiungere, infine, le parole: "riduzione del 30%."
5. all'art. 57, sostituire le parole da "avente" sino alla fine con le parole "prevista nell'allegato 1"

poste in votazione le proposte emendative nell'ordine di cui sopra, le medesime ricevono voti:

1. contrari di tutti i presenti tranne il Cons. Zanda che vota a favore;
2. favorevoli di tutti i presenti tranne i Conss. Marras e Sitzia che si astengono;

3. contrari di tutti i presenti tranne il Cons. Zanda che vota a favore e i Conss. Marras e Sitzia che si astengono;
4. favorevoli di tutti i presenti tranne i Conss. Marras e Sitzia che si astengono;
5. favorevoli di tutti i presenti tranne i Conss. Marras e Sitzia che si astengono.

Constatato l'esito delle votazioni degli emendamenti, il Sindaco pone in votazione l'intera proposta di modifica del Regolamento IUC.

Proceduto a votazione nella forma palese, Presenti 15 , Votanti 15, con 13 voti favorevoli e 2 voti contrari (Marras Salvatore e Sitzia Ignazio)

DELIBERA

Di modificare i seguenti articoli del Regolamento IUC:

Capo I –Disciplina generale IUC

Art. 9: Accertamento

1.L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata a/r inviata direttamente dal Comune, a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, con invio di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Su richiesta del contribuente che ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, nelle ipotesi di comprovate difficoltà economiche, può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio. Lo stesso deve essere firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni nel suddetto piano, esibendo la ricevuta di versamento.

Il piano dei versamenti, distinto in rate mensili di importo non inferiore a € 50,00, fino ad un massimo di 28, è comprensivo degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.165,00, l'ufficio può richiedere, in caso di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sull'intera somma in scadenza.

4. In caso di riscossione coattiva si procederà alla rateizzazione secondo quanto disposto dalla legge.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 218 del 19/06/1997;

7. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento, qualora l'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi non sia uguale o superiore a € 10,50.

Capo II –Disciplina generale della IMU

Art. 21 - Abitazioni date in comodato d'uso gratuito a familiari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n°208/2015, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

2. Con la Risoluzione n°1 DF del 17/02/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che con la locuzione "un solo immobile" il Legislatore abbia inteso riferirsi all'immobile ad uso abitativo, pertanto il possesso di terreni o di altri immobili in categoria diversa da quella A, non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

3. Con il termine "possesso" di un'unità abitativa non si intende esclusivamente il proprietario, ma anche il titolare di un diritto reale (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione per coniuge superstite, ecc...), quindi il soggetto passivo d'imposta;

4. La norma non fa esplicito riferimento alle quote di possesso, pertanto la riduzione del 50% della base imponibile non si applica se il possesso di altre unità abitative, oltre a quella a titolo principale e quella concessa in comodato, si realizza anche solo con una qualunque percentuale di possesso.

5. Per le unità immobiliari date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che non rispettano i limiti posti dalla L. 208/2015, in possesso del contratto di comodato d'uso gratuito depositato presso l'Agenzia delle Entrate e con regolare presentazione della domanda all'ufficio, ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria è prevista la possibilità di utilizzare un'aliquota ridotta.

6. Tale agevolazione è prevista anche per le unità immobiliari date in comodato d'uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea collaterale (fratelli) adibite ad abitazione principale, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

Capo III –Disciplina generale della TARI

Art. 37 – comma 4 *“ Ad esclusione degli immobili di cui all’art. 48, comma 4, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Gli immobili classificati come utenze non domestiche, che cessano l’esercizio dell’attività ma mantengono gli allacci alle pubbliche utenze, e/o che di fatto vengono utilizzati, saranno classificati come locali di deposito tenuti a disposizione”.*

Art. 48 – comma 4:

“Le cantine, le autorimesse, vani appoggio, magazzini o gli altri simili luoghi di deposito, dichiarati pertinenza dell’abitazione principale ai fini Imu, sono tassati nella sola parte fissa e pertanto la relativa superficie potrà essere accorpata a quella dell’abitazione principale”.

Art. 48 – comma 4 bis:

“Le cantine, le autorimesse, vani appoggio, magazzini o gli altri simili luoghi di deposito, che non sono pertinenza dell’abitazione principale ai fini Imu, sono tassati nella parte fissa in relazione alla superficie e nella parte variabile attribuendo n. 1 componente.

Art. 48 – comma 6 (occupanti le utenze domestiche)

“eliminazione del comma 6”

Art. 48 – comma 9 (occupanti le utenze domestiche)

“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dall’anagrafe alla data dell’elaborazione del ruolo. Le variazioni intervenute successivamente potranno essere sanate su richiesta del contribuente entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della dichiarazione”

Art. 54 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

c) abitazione con uso limitato e discontinuo da parte di anziani (con età minima di 65 anni) e disabili che, pur mantenendo la residenza nell'abitazione, dimorano per almeno sei mesi in istituto di ricovero o sanitari: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista, qualora tale iniziativa interessi più del 5% di tali utenze, una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 57 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura pari al 40% sia sulla parte fissa sia sulla variabile della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata (art.1 comma 657 L. 147/2013). Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella prevista nell'allegato 1.

Art. 60 – comma 4

"4. Fermo restando gli obblighi previsti ai punti precedenti del presente articolo, l'ufficio può procedere, se in possesso di tutte le informazioni necessarie, sulla base di elementi rilevati dalle banche dati a disposizione, a correggere eventuali omissioni dichiarative, inserendole nel primo ruolo utile in emissione. Nel caso tali omissioni siano riferibili a variazioni di superficie in aumento o a nuove superfici da inserire a ruolo, delle stesse si dà comunicazione al contribuente tramite posta ordinaria. Il contribuente potrà richiedere la rettifica di quanto inserito a ruolo dall'ufficio attraverso la presentazione della dichiarazione nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 62 – Riscossione

"1. Gli avvisi bonari di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

2. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze;

3. Al contribuente che non abbia provveduto a pagare quanto richiesto con l'avviso bonario, sarà notificato un sollecito di pagamento, con spese di notifica a carico del contribuente, contenente una rata unica da versare entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta intimazione.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nel sollecito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., regolare avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento entro i termini previsti dalla vigente normativa. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito sanzioni, interessi e spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione."



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 4**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE REGOLAMENTO IUC -CAPITOLO III DISCIPLINA GENERALE DELLA TARI**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Elena Dessi

Visto contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Elena Dessi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fausto Orrù

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Macciotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 27/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/04/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Data 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Macciotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. il .

IL SEGRETARIO COMUNALE